

COMUNE DI VENAUS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 58del 17.10.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 58 del 17.10.2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Si richiama del Sindaco

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), con le modifiche del decreto correttivo Dlgs n.100/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Quindi il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, in base al TUSP può dunque mantenere partecipazioni in società per:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*⁽⁸⁾

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Sono inoltre previste dall'art. 4 le seguenti altre situazioni particolari:

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni:

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra gli eventuali piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO inoltre si che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

SULLA BASE della proposta come formulata dalla Giunta comunale, che ha fornito le opportune direttive agli uffici per la parte delle scelte di merito contenute nella allegata relazione tecnica;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, completa con le schede predisposte secondo le linee guida approvate dalla Corte dei Conti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione rilevante detenuta (tutte le partecipazioni dirette, le sole partecipazioni indirette per cui l'ente eserciti effettivamente il controllo, congiunto), allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., si ritiene che, per le motivazioni espresse nelle schede della Relazione tecnica:

- 1) Siano da mantenere le partecipazioni del Comune in ACSEL spa e SMAT spa, in quanto enti gestori di Servizio pubblico locale, individuati dall'Ente di governo di Ambito;
- 2) Sia da mantenere la partecipazione nella Gruppo Azione Locale Escartons e Valli Valdesi srl, in quanto, pur avendo fatturati e dimensioni ridotte, rientra nella peculiare categoria dell'art. 4, "in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."
- 3) Sia al momento da mantenere la partecipazione indiretta in Acsel Energia srl, detenuta per mezzo della controllata Acsel spa, tenuto conto che la stessa società rientra tra quelle mantenibili in virtù di espressa deroga contenuta nell'art. 4 comma 7 del TUSP. La proposta del Comune agli altri soci, in riferimento a questa attività è, una volta definite le pendenze dei progetti e rapporti svolti nel campo delle energie rinnovabili, procedere alla successiva dismissione di queste attività, ritornando all'oggetto principale di attività della controllante, la gestione rifiuti.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il termine del 30 settembre, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società sino ad avvenuto adempimento;

RICHIAMATO il precedente piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità contabile;

si propone che il Consiglio

DELIBERI

di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione tecnica allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di stabilire che:

- 1) Siano da mantenere le partecipazioni del Comune in ACSEL spa e SMAT spa, in quanto enti gestori di Servizio pubblico locale, individuati dall'Ente di governo di Ambito;
- 2) Sia da mantenere la partecipazione nella Gruppo Azione Locale Escartons e Valli Valdesi srl, in quanto, pur avendo fatturati e dimensioni ridotte, rientra nella peculiare categoria dell'art. 4, *"in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."*
- 3) Sia al momento da mantenere la partecipazione indiretta in Acsel Energia srl, detenuta per mezzo della controllata Acsel spa, tenuto conto che la stessa società rientra tra quelle mantenibili in virtù di espressa deroga contenuta nell'art. 4 comma 7 del TUSP. La proposta del Comune agli altri soci, in riferimento a questa attività è, una volta definite le pendenze dei progetti e rapporti svolti nel campo delle energie rinnovabili, procedere alla successiva dismissione di queste attività, ritornando all'oggetto principale di attività della controllante, la gestione rifiuti.

di demandare alla Giunta comunale il coordinamento e la vigilanza circa quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate direttamente dal Comune;

che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, C. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

IL RESPONSABILE DELL' AREA
Livio Sigot

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

IL RESPONSABILE DELL' AREA
Marco Lombardi